

ALLEGATO A

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, di seguito denominato "allegato A", dopo le parole: "legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)," sono inserite le seguenti: ", del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Art. 2. (Modifiche dell'articolo 6 dell'allegato A)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato A, dopo le parole: "è un insediamento commerciale" sono inserite le seguenti: "classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, media o grande struttura di vendita,".

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato A, dopo le parole: "è un insediamento commerciale" sono inserite le seguenti: "classificato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, media o grande struttura di vendita,".

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato A, dopo le parole: "addensamenti commerciali urbani ed extraurbani" sono inserite le seguenti: "e localizzazioni commerciali urbane non addensate,".

4. Il comma 4 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto dal comma 1 bis, nelle zone di insediamento commerciale definite all'articolo 12 localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al progetto unitario di coordinamento laddove previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) e all'articolo 17, comma 4.".

Art. 3. (Modifiche dell'articolo 11 dell'allegato A)

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 dell'allegato A è abrogata.

2. Il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato.

3. Al comma 7 dell'articolo 11 dell'allegato A, dopo le parole: "I comuni intermedi sono quelli" sono soppresse le parole: "non turistici".

4. Al comma 8 dell'articolo 11 dell'allegato A, dopo le parole: "I centri minori (o deboli) sono i comuni" sono soppresse le parole: "non turistici".

Art. 4. (Modifiche dell'articolo 12 dell'allegato A)

1. Il comma 4 dell'articolo 12 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"4. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e comma 4, lettera b) e dall'articolo 30, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e deve essere effettuato dai comuni nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle norme di cui agli articoli 13 e 14 e di tutti gli articoli di

cui alla 'Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale' della presente normativa. I criteri suindicati sono corredati da relazione motivata nella quale i comuni, previa congiunta valutazione degli aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune, nel rispetto dei contenuti di cui al d.lgs. 59/2010, all'articolo 31, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, all'articolo 1 del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, dei principi e dei riferimenti metodologici ed operativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e dei contenuti degli articoli della 'Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale' della presente normativa, con particolare riferimento agli articoli 26 e 27 in ordine alla viabilità, al traffico e alla compatibilità ambientale, danno conto delle scelte operate e dell'eventuale utilizzo delle possibilità di deroga ad essi consentite. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dall'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998, dalla presente normativa e dalla l.r. 56/1977.”.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 12 dell'allegato A è abrogato.

Art. 5. (Modifiche dell'articolo 13 dell'allegato A)

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A, sono aggiunte le seguenti parole: “I comuni nella cui area urbana centrale di antica formazione non siano presenti esercizi commerciali sono tenuti alla individuazione cartografica della stessa, con riferimento alla perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico, così come definiti all'articolo 24 della l.r. 56/1977; a tale ambito sono attribuite le caratteristiche di addensamento A.1.”.

2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A, sono sostituite le parole: “E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ai propri parametri N.3. ed F.3.” con le seguenti: “Il comune ha la facoltà di derogare al parametro N.3 e, per non più del 40 per cento, ai parametri P.3, Q.3 e F.3 qualora adottati il programma di qualificazione urbana (PQU) di cui all'articolo 18 esteso a tutto l'addensamento, i cui interventi, oltre a quelli specificatamente indicati all'articolo 18, consentano la riqualificazione e lo sviluppo del tessuto commerciale in una prospettiva di crescita e sino al raggiungimento dei parametri di cui al seguente prospetto 1.”.

3. Al prospetto 1, “Addensamenti commerciali urbani forti (A3) – Parametri”, della lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A, il titolo dell'ultima colonna “Comuni turistici” è sostituito dal seguente: “Altri comuni”.

4. Alla fine della lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A sono soppresse le parole: “Data la variabilità delle caratteristiche dei centri urbani dei comuni turistici e minori non turistici i comuni effettuano la delimitazione dell'addensamento in base alla conoscenza del territorio comunale derogando, con relazione motivata, dai parametri indicati senza alcuna limitazione.”.

5. Al prospetto 2, “Addensamenti commerciali urbani minori o deboli (A.4) – Parametri”, della lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato A, è soppressa l'intera colonna titolata “Comuni turistici”; il titolo dell'ultima colonna “Comuni minori non turistici” è sostituito dal seguente: “Altri comuni”.

Art. 6. (Modifiche dell'articolo 14 dell'allegato A)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 dell'Allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999 e avviene in via prioritaria nelle parti del territorio occupate da attività produttive dismesse, la cui dismissione sia accertata da almeno due anni, o nelle parti del territorio occupate da attività non produttive, la cui dismissione sia comprovata al momento del riconoscimento delle localizzazioni stesse, situate all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti del territorio oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio edilizio

esistente. Limitatamente alle localizzazioni commerciali urbane non addensate, per il cui riconoscimento è possibile derogare ai parametri orientativi indicati al comma 4, lettera a), previo accordo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 da stipularsi tra le parti coinvolte, secondo quanto dettagliatamente specificato all'ultimo capoverso del comma 4 e, limitatamente al caso esplicitamente indicato, i comuni stabiliscono che l'utilizzazione degli spazi destinati al commercio al dettaglio non sia superiore al 50 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) esistente e prevista nella localizzazione individuata. E' fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo, o alterando aree ed immobili di pregio ambientale. Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali si effettua:

a) per le localizzazioni urbane non addensate:

- 1) individuandole con una perimetrazione, ovvero
- 2) rendendole riconoscibili, con l'indicazione grafica di un punto che deve ricadere al loro interno, ovvero
- 3) con l'indicazione dei criteri da applicare per il singolo riconoscimento;

b) per le localizzazioni urbano-periferiche non addensate:

- 1) individuandole con una perimetrazione.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate, di cui al comma 4, lettera a), sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo preveda le destinazioni d'uso idonee di cui all'articolo 24, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale. I comuni, con l'adozione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, non hanno facoltà di limitare il suddetto riconoscimento che avviene mediante l'applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 e senza alcuna possibilità di deroga, così come previsto all'articolo 30.”

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:

“a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate. Sono riconosciute solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. e A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell'ambito del centro abitato, così come definito all'articolo 11, comma 8 bis, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana e preferibilmente sono individuate in aree prossime agli addensamenti urbani, così come definiti all'articolo 13, al fine di promuovere il potenziamento, l'integrazione e lo sviluppo di strutture distributive esistenti e con l'obiettivo di eliminare i “vuoti commerciali urbani”. Attuato il processo di integrazione, la localizzazione commerciale urbana non addensata è inclusa in un addensamento. Esse sono individuabili attraverso i seguenti parametri orientativi:

1) ubicazione in prossimità (parametro J.1) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.1);

2) numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1) verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.1);

3) dimensione massima della localizzazione (parametro M.1), misurata sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il prospetto 4 indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I comuni non hanno facoltà di modificare il valore di riduzione rispetto a quello indicato. I comuni non hanno facoltà di limitare l'utilizzo del numero dei residenti ad un solo riconoscimento di localizzazione L.1.: il parametro X.1 si intende soddisfatto anche nel caso in cui altre localizzazioni si riferiscano allo stesso nucleo residenziale. I comuni, con l'adozione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, con relazione

motivata, possono derogare di non più del 40 per cento i valori dei parametri Y.1 e J.1. Il parametro M.1 non è modificabile.

Nel caso di aree e/o di edifici di cui al comma 2 che rispondono alla definizione della presente lettera a) è possibile derogare ai parametri X.1, Y.1, J.1 ed M.1, previo accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 da stipularsi tra le parti coinvolte. Tale accordo prevede: le soluzioni derivanti dalle risultanze della concertazione con le organizzazioni di tutela dei consumatori e con le organizzazioni delle imprese più rappresentative a livello provinciale; le indicazioni progettuali estese all'intera area e/o agli edifici tenendo conto che l'utilizzazione degli spazi destinati al commercio al dettaglio non sia superiore al 50 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) esistente e prevista nella localizzazione individuata; le indicazioni progettuali relative alle esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all'articolo 26; il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio di cui all'articolo 25; l'analisi di compatibilità ambientale estesa all'intera area, secondo quanto indicato all'articolo 27, dalla quale discendono le indicazioni progettuali relative alle successive fasi di attuazione, i tempi e le modalità attuative delle azioni conseguenti il riconoscimento della localizzazione.”.

PROSPETTO 4 : LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE (L.1.) -PARAMETRI						
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	ALTRI COMUNI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.1	mt. 350	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 500
NUMEROSITA' MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1	X.1	5.000 residenti	2.500 residenti	2.500 residenti	1.000 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1	J.1	mt. 700	mt. 700	mt. 700	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	M.1	Mq. 70.000	mq. 40.000	mq. 40.000	mq. 30.000	mq. 15.000

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

“b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate. Sono riconosciute in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. ed L.1. e che non sono intercluse tra esse. Sono ubicate in prossimità del centro abitato, così come definito all'articolo 11, comma 8 bis, ed anche immediatamente all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, sono individuate attraverso le seguenti contestuali valutazioni e parametri:

1) valutazione “ex ante” degli aspetti strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune, nel rispetto dei principi, dei riferimenti metodologici ed operativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e dei contenuti degli articoli della ‘Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale’ con particolare

riguardo agli articoli 26 e 27 e qualora non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purché conforme alla presente normativa, fatto salvo il rispetto dei parametri indicati ai successivi numeri;

2) ubicazione in prossimità (parametro J.2) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.2) a prescindere dalla presenza di confini comunali;

3) numerosità del nucleo residenziale (parametro X.2) verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.2) a prescindere dalla presenza di confini comunali;

4) dimensione territoriale minima prefissata (parametro H.2) con destinazione d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Essa può comprendere anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti e si misura sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

5) distanza stradale minima (parametro W.2) da un addensamento urbano di tipo A.1. e A.2.

Sono altresì individuate con le seguenti procedure:

b.1) previo accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990, qualora la dimensione della localizzazione (parametro H.2) superi le seguenti soglie dimensionali:

comune metropolitano: mq. 70.000;

comuni in area di programmazione (escluso il comune metropolitano): mq. 40.000;

comuni fuori area di programmazione: mq. 25.000.

Il suddetto accordo da stipularsi tra le parti coinvolte prevede:

1.1 la verifica del rispetto dei contenuti del presente articolo ed in particolare dei precedenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5);

1.2 la valutazione della congruità della scelta operata in funzione delle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, tenuto conto dei principi e dei contenuti degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché degli aspetti di equità e benessere sociale, economia locale sostenibile, cultura;

1.3 le soluzioni derivanti dalle risultanze della concertazione tra i comuni confinanti;

1.4 nel caso di localizzazioni commerciali ubicate in comuni appartenenti alle aree di programmazione, le soluzioni derivanti dalle risultanze della concertazione tra i comuni facenti parte delle stesse;

1.5 le soluzioni derivanti dalle risultanze della concertazione con le organizzazioni di tutela dei consumatori e con le organizzazioni delle imprese più rappresentative a livello provinciale;

1.6 al fine di garantire e soddisfare le esigenze delle singole possibili proposte, le indicazioni progettuali relative:

1.6.1 alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all'articolo 26;

1.6.2 al posizionamento e al dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio di cui all'articolo 25;

1.6.3 alla coerenza ed integrazione con il contesto edificato con particolare riguardo alle cosiddette 'porte urbane' che, nel rispetto della definizione del vigente Piano territoriale regionale, sono ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze, ed ai cosiddetti 'bordi urbani', elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato, da consolidare attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento, nonché con particolare riguardo alla coerenza ed integrazione in relazione all'ambiente urbano di riferimento, all'equità e al benessere sociale, all'economia locale sostenibile, alla cultura

1.6.4 alle risultanze dell'analisi di compatibilità ambientale dell'intera area condotta nel rispetto dei contenuti dell'articolo 27, per le successive fasi di attuazione;

1.6.5 ai tempi e alle modalità attuative delle azioni conseguenti il riconoscimento della localizzazione.

La provincia nell'ambito di tale accordo si esprime in relazione al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale vigente purché conforme alla presente normativa di settore, ovvero, in assenza del piano territoriale provinciale vigente o quando lo stesso non sia conforme alla presente normativa, nel rispetto della stessa facendo riferimento agli articoli 2, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare

riguardo al sistema della viabilità e nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dall'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012;

b.2) per le localizzazioni commerciali la cui dimensione sia inferiore alle soglie di cui alla lettera b.1), previo parere obbligatorio della provincia che si esprime, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge 241/1990, in relazione al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, purché conforme alla presente normativa di settore, ovvero, in sua assenza o quando lo stesso non sia conforme alla presente normativa, con riferimento alle presenti norme ed in particolare agli articoli 2, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare riguardo al sistema della viabilità e nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, previa concertazione con i comuni confinanti e facenti parte dell'area di programmazione. Decorso inutilmente il termine, il comune richiedente il parere procede indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

Dopo l'acquisizione del parere della provincia, il comune procede all'approvazione del progetto unitario di coordinamento, che contiene, al fine di garantire e soddisfare le esigenze delle singole possibili proposte, le indicazioni progettuali relative:

2.1 alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all'articolo 26;

2.2 al posizionamento e al dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio di cui all'articolo 25;

2.3 alle risultanze dell'analisi di compatibilità ambientale dell'intera area condotta nel rispetto dei contenuti dell'articolo 27, per le successive fasi di attuazione;

2.4 ai tempi e alle modalità attuative delle azioni conseguenti il riconoscimento della localizzazione;

2.5 alla coerenza ed integrazione con il contesto edificato con particolare riguardo alle cosiddette 'porte urbane', nel rispetto della definizione del vigente Piano territoriale regionale ed ai cosiddetti 'bordi urbani'.

L'approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è condizione pregiudiziale per il compimento degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita e per l'acquisizione dei titoli edilizi. Il progetto unitario di coordinamento approvato può essere attuato per parti con strumenti urbanistici esecutivi (SUE), purché dotati di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'area.

Il prospetto 5 indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza dei parametri X.2, H.2 e W.2 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I comuni non hanno facoltà di limitare il valore di riduzione rispetto a quelli indicati. I comuni, nei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, possono derogare:

1) ai parametri Y.2 e J.2 per non più del 40 per cento, dandone giustificazione con motivata relazione;

2) al parametro W.2 dopo aver dimostrato, dandone giustificazione con motivata relazione, che non esistono altre soluzioni possibili o che, se esistono, sono peggiori.

Qualora il riconoscimento della localizzazione avvenga in ambiti che prevedono il recupero di aree ed edifici dismessi, al fine di conseguire il valore del parametro H.2 è ammesso, in deroga a quanto previsto al comma 2, l'utilizzo di immobili di pregio agricolo o ambientale e/o sottraendo aree a destinazione d'uso agricolo, all'entrata in vigore della presente normativa, o di pregio ambientale, nella misura massima del 20 per cento della superficie della localizzazione, dandone giustificazione con motivata relazione e dimostrando che non sono perseguibili altre possibili soluzioni.”.

PROSPETTO 5: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO-PERIFERICHE (L.2.) – PARAMETRI						
LOCALIZZA-ZIONE COMMERCIALE URBANO – PERIFERICA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	ALTRI COMUNI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRA- ZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.2.	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 800	mt. 1.000	mt. 1.000
NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.2.	X.2.	1.500 residenti	3.500 residenti	2.000 residenti	1.500 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRA-ZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIA-LE DI CUI AL PARAMETRO Y.2.	J.2.	mt. 2.500	mt. 1.500	mt. 1.000	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	H.2.	MIN mq. 40.000	MIN mq. 20.000	MIN mq. 20.000	MIN mq. 15.000	MIN. mq. 5.000
DISTANZA MINIMA DA ALTRO ADDENSA- MENTO URBANO A.1., A.2.	W.2.	mt. 2.500	mt. 2.000	mt. 1.500	mt. 1.000	Nessuna limitazione

Art. 7. (Modifiche dell'articolo 15 dell'allegato A)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 dell'allegato A, sono aggiunte le parole: “da realizzarsi nel rispetto dei contenuti della presente deliberazione e secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi.”

2. I commi da 2 bis a 17 dell'articolo 15 dell'allegato A sono sostituiti dai seguenti:

“3. L'apertura, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, il trasferimento di sede sono soggette:

a) nel caso delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali:

1) ad autorizzazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente deliberazione e dai commi successivi. Negli addensamenti commerciali A.5. e nelle localizzazioni commerciali L.2., nei casi previsti, l'autorizzazione è rilasciata, solo qualora il comune abbia approvato il progetto unitario di coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera e) e dall'articolo 14, comma 4, lettera b);

2) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente deliberazione e dai commi successivi, anche in relazione alla prescrizione o meno di asseverazioni o attestazioni a corredo, a norma dello stesso articolo 19 della l. 241/1990;

b) nel caso di esercizi di vicinato:

1) a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

2) a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, di conformità agli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 nel caso in cui l'esercizio di

vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell'articolo 20, o rientri nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;

3) allo stesso regime previsto per il centro commerciale nel caso in cui l'esercizio di vicinato sia situato all'interno del medesimo.

4. La nuova apertura delle medie e delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della presente normativa e secondo le disposizioni procedurali ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 e del d.lgs. 114/1998.

5. L'autorizzazione per la nuova apertura di grandi strutture di vendita, oltre a quanto previsto al comma 4, qualora la superficie di vendita sia superiore a mq. 4500 è subordinata al raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 51-12993 (Sostenibilità ambientale degli interventi di edilizia commerciale. Approvazione del sistema di valutazione "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010). La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i valori minimi di qualità ambientale ed energetica, le gradualità in funzione delle superfici di vendita e le modalità del procedimento di attestazione e certificazione.

6. Gli ampliamenti delle superfici di vendita che comportano il passaggio da media a grande struttura di vendita e le riduzioni che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a nuova autorizzazione, rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Gli ampliamenti della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, sono soggetti:

a) ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26, e 27, entro il limite massimo del 50 per cento, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all'atto del rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigore della l. 426/1971 e del presente provvedimento nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, o incrementata fino ad un massimo del 10 per cento, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso dei centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque nel rispetto dell'ampliamento entro il limite massimo del 50 per cento della superficie originaria del centro commerciale. Entro il suddetto limite massimo è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi di vicinato all'interno dei centri commerciali purché entro il limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita originaria complessivamente autorizzata per la stessa tipologia di esercizi;

b) a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, entro il limite massimo di mq. 400 e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti, fatto salvo quanto prescritto al comma 6. Nel caso di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva di cui all'articolo 8;

c) ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa in tutti gli altri casi.

8. Le autorizzazioni di cui al comma 7, lettera a), qualora la superficie di vendita complessiva, comprensiva dell'ampliamento, superi i mq. 4500 di vendita, è subordinata altresì al raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 51-12993. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i valori minimi di qualità ambientale ed energetica, le gradualità in funzione delle superfici di vendita e le modalità del procedimento di attestazione e certificazione.

9. Nei centri commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita, che si avvalgono delle norme di cui al comma 7, lettere a) e b), il rilascio di autorizzazioni per nuove medie e grandi strutture di vendita è consentito nel rispetto degli articoli 16, 17, 25, 26 e 27 della presente normativa.

10. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:

a) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, gli accorpamenti delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

b) sono soggetti ad autorizzazione, con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27, le scomposizioni di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata;

c) sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto inderogabile della presente normativa, in tutti gli altri casi.

11. Le riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, sono soggette a SCIA senza asseverazione, fatto salvo quanto previsto al comma 6. Nel caso di grandi strutture di vendita non ancora attivate, compresi i centri commerciali, qualora sia richiesta contestualmente la revisione delle prescrizioni sulle mitigazioni viabilistiche e ambientali previste per l'attivazione, la riduzione della superficie di vendita originaria è soggetta ad autorizzazione che è rilasciata con esclusivo rispetto degli articoli 26 e 27, dando luogo ad una nuova superficie originaria di autorizzazione. In tutti i casi di autorizzazioni non attivate resta comunque invariata la validità temporale dell'autorizzazione originaria prevista dall'articolo 5 della l.r. 28/1999.

12. La modifica o l'aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di un'autorizzazione originaria per media o grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali, è soggetta ad autorizzazione nel rispetto degli articoli 16, 17, 25, 26 e 27.

13. Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti è disciplinato come segue:

a) medie strutture e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 23, 24, 25 e 26, qualora avvenga nell'ambito del medesimo comune e nell'ambito del medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata, così come definite agli articoli 12, 13 e 14;

b) medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga nell'ambito del medesimo comune da localizzazioni urbano-periferiche non addensate, di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), ad addensamenti commerciali urbani, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), lettera b), lettera c) e lettera d) e all'articolo 30, e/o localizzazioni urbane non addensate, di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a) e all'articolo 30;

c) grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali: soggetto ad autorizzazione nel rispetto degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga da localizzazioni urbano-periferiche non addensate ad addensamenti commerciali urbani e/o localizzazioni urbane non addensate e/o in altre localizzazioni urbano-periferiche non addensate, definite secondo gli articoli 12, 13, 14 e 30, previo accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 da stipularsi tra le parti coinvolte, che disciplina, oltre i vincoli derivanti dal rispetto delle norme richiamate alla presente lettera anche gli aspetti commerciali, ambientali, urbanistici, i tempi e le modalità conseguenti alla dismissione dell'area e/o dell'edificio da cui proviene l'autorizzazione, prioritariamente privilegiando la modifica della destinazione d'uso ad attività agricola e subordinatamente a servizi di pubblico interesse con cessione al comune a titolo gratuito; nel caso di trasferimento tra comuni diversi nell'ambito della stessa area di programmazione, nello stesso accordo è altresì acquisito obbligatoriamente il consenso del comune da cui proviene l'autorizzazione;

d) in tutti gli altri casi non previsti alle lettere a), b) e c), soggetto a nuova autorizzazione nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

14. Il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita attive ed operanti, compresi i centri commerciali, è soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità degli articoli 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 e 30, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14.

15. Il trasferimento degli esercizi commerciali fuori da un centro commerciale, classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, così come definito all'articolo 6, non è mai consentito.

16. Il trasferimento degli esercizi commerciali attivi ed operanti in un centro commerciale, classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, è soggetto a SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell'articolo 19 della l. 241/1990, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti di cui ai commi relativi all'ampliamento della superficie originaria autorizzata, o non rientri nei casi disciplinati al comma 6. In tutti gli altri casi è soggetto a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

17. L'attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;
- c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;
- d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, di cui all'articolo 25, della media o grande struttura di riferimento;
- e) di aver rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio.

18. La violazione delle disposizioni di cui al comma 17 è sanzionata a norma dei regolamenti locali.

19. Oltre a quanto previsto in via generale al comma 1, le vicende giuridico amministrative disciplinate nei commi che precedono si realizzano:

- a) nel rispetto, in particolare, della destinazione d'uso commerciale al dettaglio prevista dallo strumento urbanistico, generale o esecutivo, di cui alla l. r. 56/1977;
- b) nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter della l.r. 28/1999, in merito alla corresponsione dell'onere aggiuntivo per la rivitalizzazione e qualificazione del commercio ed al rispetto dei contenuti di un sistema di valutazione di compatibilità energetica ed ambientale degli insediamenti commerciali.

20. Tutti i casi non soggetti alle norme dei commi 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 sono soggetti a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto inderogabile di tutte le disposizioni del presente provvedimento.

21. I Comuni effettuano il controllo, in particolare, sulle dichiarazioni relative:

- a) all'applicazione dell'articolo 10 del d.lgs. 114/1998;
- b) al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;
- c) alla veridicità di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguarda il rispetto degli standard e il rispetto della destinazione d'uso commerciale al dettaglio prevista dallo strumento urbanistico vigente ed operante, generale o esecutivo, di cui all'articolo 32 della l.r. 56/1977, e degli altri aspetti urbanistici regolati dal presente provvedimento agli articoli 23, 24, 25 e 26;
- d) alle garanzie di igiene e salubrità degli ambienti.

22. I titoli edilizi eventualmente necessari per la realizzazione o modificazione dell'edificio entro cui l'esercizio commerciale è realizzato sono rilasciati dai comuni nel rispetto della l.r. 56/1977, nonché nei tempi previsti dall'articolo 28.”.

Art. 8. (Modifiche dell'articolo 16 dell'allegato A)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione e nella l. 287/1990, nel d.lgs. 59/2010, nel d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e nel d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012. E' considerata coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa. Negli altri casi, il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale. I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti con deliberazione della Giunta regionale. I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 9. (Modifiche dell'articolo 17 dell'allegato A)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. La compatibilità territoriale dello sviluppo delinea il modello di rete commerciale regionale, è in sintonia con l'utilità sociale, è funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa. Essa non costituisce limitazione inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio dei titoli edilizi relativi agli insediamenti commerciali nel rispetto di quanto espressamente previsto all'articolo 16, comma 1.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 17 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e costituiscono il modello di rete di riferimento per ciascun comune. Nel rispetto dell'articolo 16, comma 1, non rappresentano in alcun modo limitazione allo sviluppo e trasformazione della rete di vendita e al rilascio di permessi a costruire relativi agli insediamenti commerciali. I comuni assumono, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, con l'obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive. Contestualmente, ai fini dell'adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale alle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l'energia, gli aspetti bioclimatici, l'equità e il benessere sociale, l'economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali. Per i centri commerciali, i comuni possono definire criteri progettuali che favoriscano l'integrazione del centro stesso nell'ambiente urbano di riferimento, la ricostituzione e il completamento del tessuto edilizio e l'innervamento e la correlazione con la rete distributiva commerciale esistente. La Giunta regionale, attraverso il responsabile

della struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali fornendo indicazioni circa la definizione e gli indicatori di misura degli ulteriori criteri sopra elencati. I comuni nei propri criteri e nell'adeguamento dei piani regolatori generali, in applicazione dell'articolo 29, si attengono alle norme di cui all'articolo 22 senza ulteriori vincoli che surrettiziamente inibiscono il rilascio delle autorizzazioni commerciali, fatto salvo quanto previsto dalla presente normativa;

b) per le grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 1, hanno carattere vincolante e i comuni devono adeguare i piani regolatori generali, in applicazione dell'articolo 29 e nel rispetto dell'articolo 22, senza surrettiziamente introdurre vincoli che inibiscono il rilascio delle autorizzazioni commerciali, fatto salvo quanto previsto dalla presente normativa.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 dell'allegato A è inserito il seguente:

“3 bis. All'interno dei centri commerciali ubicati nelle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2., a partire dalla tipologia di struttura di vendita G-CC2, gli esercizi di vicinato non possono superare una soglia del 25 per cento della complessiva superficie di vendita del centro commerciale stesso, con esclusione del caso in cui la localizzazione commerciale L.2. sia compresa in un intervento di ristrutturazione urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

4. Il comma 4 dell'articolo 17 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L.2. gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superfici di vendita superiori a mq. 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e mq. 2.500 negli altri comuni, il comune interessato sottopone il progetto unitario di coordinamento di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), dove questo sia espressamente previsto, alla conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 114/1998, avendo cura di evidenziare la destinazione d'uso, lo stato di diritto e la potestà regolamentale della viabilità di separazione tra i vari insediamenti commerciali, e gli strumenti urbanistici che ne definiscono lo “status”. La conferenza dei servizi ne verifica la rispondenza con quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della presente normativa e, in ogni caso, verifica il progetto unitario di coordinamento con riferimento agli articoli 24, 25, 26 e 27. Negli altri casi previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera b) la conferenza dei servizi verifica la rispondenza ai contenuti dell'accordo sottoscritto di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990 e se del caso ne promuove l'integrazione entro il termine del procedimento. Successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi, il comune rilascia le autorizzazioni commerciali secondo le procedure stabilite dall'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 e dall'articolo 15 della presente normativa”.

5. Al titolo delle tabelle 1 e 2 dell'articolo 17 dell'allegato A sono soppresse le parole “(compresi i turistici)”.

6. Al titolo delle tabelle 3 e 4 dell'articolo 17 dell'allegato A sono soppresse le parole “e comuni turistici (non compresi nei precedenti)”.

7. La tabella 6 dell'articolo 17 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:”.

TABELLA 6

TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI			LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1500	NO	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	NO	SI	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	NO	SI (2)	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella

(2) Fino a mq. 2.500 di vendita

Art. 10. (Modifiche dell'articolo 24 dell'allegato A)

1. Alla fine del numero 2) del comma 2 dell'articolo 24 dell'allegato A sono aggiunte le seguenti parole: “; esse sono interamente ricomprese nell'addensamento extraurbano e nelle localizzazioni commerciali, incluse tutte le pertinenze, quali i posti a parcheggio previsti all'articolo 25, le aree di servizio all'attività commerciale quali le aree di carico e scarico merci, per la raccolta rifiuti e simili, la viabilità di distribuzione dei posti a parcheggio di cui all'articolo 25.”.

Art. 11. (Modifiche dell'articolo 25 dell'allegato A)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2 bis. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate di cui al comma 2. La realizzazione in

una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 3, secondo le previsioni della specifica normativa di settore.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“5. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all'articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), e negli addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 dell'allegato A sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15, commi 13, 14 e 16 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3 negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.), negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), negli addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale.

5 ter. Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'articolo 15, commi 7 e 9 è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui al comma 3, derivante dalla superficie di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane. Nel caso degli addensamenti A.5. è richiesto comunque l'effettivo possesso di almeno l'80 per cento delle dotazioni prescritte dall'articolo 21, comma 1, numero 3) della l.r. 56/1977 ed il rispetto della dotazione di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) relativamente all'intera superficie di vendita comprensiva di quella risultante dall'ampliamento.”.

4. Al comma 7 dell'articolo 25 dell'allegato A, dopo le parole: “e ai fini del rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie” sono inserite le seguenti: “ anche per i casi in cui è prevista la monetizzazione di cui ai commi 5, 5 bis e 5ter.”.

Art. 12. (Modifiche dell'articolo 26 dell'allegato A)

1. Al comma 2 dell'articolo 26, dopo le parole:“A.3. (addensamenti commerciali urbani forti),” sono inserite le seguenti: “A.4. (addensamenti commerciali urbani minori o deboli) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.),” .

2. Al comma 2 bis dell'articolo 26 dell'allegato A, dopo le parole: “per le localizzazioni commerciali L.2.,” sono inserite le seguenti:“ove previsto, o integrare l'accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990,” .

3. La tabella della lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 26 dell'allegato A, è sostituita dalla seguente:

C	F
Fino a 1.000 posti auto	$F = 1 \times C$
Più di 1.000 posti auto	$F = 1000 + 0,65 (C - 1.000)$

4. Alla lettera c) del comma 3 ter dell'articolo 26 dell'allegato A, le parole: “di 4 settimane” sono sostituite dalle seguenti:“di 2 settimane”, e sono aggiunte, in fine, le parole: “ai fini dei calcoli si utilizzano i seguenti coefficienti di omogeneizzazione: bus e mezzi pesanti = 2,5 auto, motoveicoli = 0,5 auto;”.

5. Al comma 3 quinquies dell'articolo 26 dell'allegato A, dopo le parole: “addensamenti A.1., A.2., A.3.” sono inserite le seguenti: “, A.4. e nelle localizzazioni urbane non addensate (L.1.)”.

6. Al comma 3 novies, dell'articolo 26, dell'allegato A dopo le parole: “atto di impegno unilaterale d'obbligo.” sono inserite le seguenti: ”Le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento costituiscono contenuto inderogabile all'accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990, laddove previsto dall'articolo 15.”.

7. Dopo il comma 3 undecies, dell'articolo 26, dell'allegato A è aggiunto il seguente:
"3 duodecies. Per interventi su edifici esistenti, ivi comprese le attività commerciali attive e operanti, il traffico indotto è calcolato secondo quanto previsto dal comma 3 ter, sottraendo da F i flussi rilevati in entrata e in uscita dall'attività esistente."

Art. 13. (Modifiche dell'articolo 27 dell'allegato A)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 27 dell'allegato A, dopo le parole: "I comuni corredano il progetto unitario di coordinamento", sono inserite le seguenti: "o l'accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990".
2. Il comma 6 dell'articolo 27 dell'allegato A è abrogato.

Art. 14. (Modifiche all'articolo 31 dell'allegato A)

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 31 dell'allegato A sono aggiunti i seguenti:
"9 ter. Le parole 'comuni turistici' sono abrogate ovunque ricorrano nel presente provvedimento.
9 quater. Le parole 'titoli edilizi'" sostituiscono le parole 'permesso a costruire', 'concessioni', 'concessioni edilizie' e 'autorizzazioni edilizie' ovunque ricorrano nel presente provvedimento."

Art. 15. (Abrogazione dell'articolo 25 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831)

1. L'articolo 25 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 è abrogato.

Art. 16. (Ulteriori disposizioni)

1. Le presenti modifiche agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione urbanistica, di cui all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

2. I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012.

3. Per le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita presentate fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente normativa si applicano le norme stabilite dai comuni nei propri criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 approvate secondo le disposizioni dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.

4. E' sempre fatta salva la competenza regionale ad esercitare l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e dagli articoli 4 e 19 della l.r. 28/1999 in caso di inerzia da parte dei comuni e di futuri adeguamenti difformi dalle presenti modifiche.

5. Fino all'emanazione della metodologia di cui all'articolo 27 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, la fase di verifica ambientale è espletata nel rispetto della presente normativa e delle norme in vigore in materia ambientale.

6. I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa non abbiano provveduto ad adottare i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 conformemente all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, o non abbiano conseguentemente adeguato gli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. 28/1999, sono tenuti a provvedere nel rispetto della presente normativa secondo le procedure stabilite all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999 n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.

7. Le localizzazioni commerciali L.3. individuate dai comuni in vigore dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, qualora sulle stesse non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita ai sensi del d.lgs. 114/1998 e della l.r. 28/1999, sono automaticamente abrogate dal momento dell'entrata in vigore dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.

8. Le localizzazioni commerciali L.3. riconosciute in vigore dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, sulle quali siano state rilasciate autorizzazioni e/o siano attive medie e grandi strutture di vendita in applicazione del d.lgs. 114/1998, della l.r. 28/1999, dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e/o siano in corso di realizzazione insediamenti commerciali regolarmente autorizzati sotto l'aspetto edilizio e commerciale nel rispetto dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, del d.lgs. 114/1998, della l.r. 28/1999 e dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 sono automaticamente riclassificate come localizzazioni commerciali L.2. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni solo previa applicazione dei commi 11 e 12. Fino a quel momento è sospesa la presentazione di istanze di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita.

9. Nelle localizzazioni commerciali L.2. riconosciute in vigore dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, sulle quali siano state rilasciate autorizzazioni e/o siano attive medie e grandi strutture di vendita in applicazione del d.lgs. 114/1998, della l.r. 28/1999, dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, e/o siano in corso di realizzazione insediamenti commerciali regolarmente autorizzati sotto l'aspetto edilizio e commerciale nel rispetto dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, del d.lgs. 114/1998, della l.r. 28/1999 e dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita solo previa applicazione dei commi 11 e 12. Fino a quel momento è sospesa la presentazione di istanze di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita.

10. Per le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L.2.), riconosciute dai comuni con l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 in vigore dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, escluse quelle di cui ai commi 8 e 9, è consentito di derogare al divieto previsto dall'articolo 14, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, dall'allegato A alla deliberazione

del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e dalla presente deliberazione, di utilizzo di aree a destinazione d'uso agricola così come individuata dagli strumenti urbanistici vigenti, con relazione motivata, fino ad un massimo del 10 per cento della dimensione massima della localizzazione stessa.

11. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono tenuti a sottoporre ad accordo ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 11 e 15 della l. 241/1990, da stipularsi tra le parti coinvolte, le localizzazioni commerciali derivanti dall'applicazione dei commi 8 e 9, nell'ambito delle quali non sia stata autorizzata alcuna nuova media e/o grande struttura di vendita dopo l'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831. Detto accordo disciplina i vincoli derivanti dal rispetto della presente normativa, con particolare riferimento agli aspetti commerciali, ambientali, urbanistici e all'eventuale ridimensionamento del perimetro della localizzazione, tenendo conto esclusivamente delle parti in cui, all'entrata in vigore della presente normativa, non sia stata attribuita la destinazione d'uso commerciale al dettaglio, nonché ai tempi e alle modalità di attuazione delle conseguenti azioni. Fino alla conclusione del procedimento di accordo è sospesa la presentazione di istanze per medie e grandi strutture di vendita riferite all'area oggetto di intervento.

12. Qualora entro il termine indicato al comma 11 i comuni non abbiano manifestato in alcun modo la volontà di procedere all'accordo, o all'entrata in vigore della presente normativa non sia stata attribuita, secondo le procedure dell'articolo 29 di cui all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, la destinazione d'uso all'intera dimensione della localizzazione in conformità dell'articolo 24 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, le localizzazioni commerciali di cui al comma 11 sono automaticamente ridefinite nel proprio perimetro tenendo conto esclusivamente degli esercizi di medie e grandi strutture di vendita attivati e/o autorizzati, comprese le pertinenze e la viabilità di accesso.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e dalla presente deliberazione si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente normativa.

14. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative per stabilire i valori minimi di qualità ambientale ed energetica, le gradualità in funzione delle superfici di vendita e le modalità del procedimento di attestazione e certificazione del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 51-12993 nei casi previsti all'articolo 15 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato ed integrato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e dalla presente deliberazione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa. Fino all'adozione delle predette disposizioni di attuazione è sospesa la presentazione di istanze di autorizzazione per i casi previsti al suddetto articolo 15.

15. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative dei procedimenti di accordo di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della l. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato dall'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514, dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e dalla presente deliberazione entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente normativa. Fino all'adozione delle predette disposizioni di attuazione sono sospesi i procedimenti per i quali i suddetti articoli 14 e 15 prevedono l'applicazione di tale accordo. La Giunta regionale con le stesse disposizioni stabilisce il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio.

16. Dall'entrata in vigore della presente normativa si intendono automaticamente abrogate, nel rispetto dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, le limitazioni che i comuni abbiano adottato, nelle norme relative ai criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 di riconoscimento delle localizzazioni urbane non addensate (L.1.), nel corso del procedimento di autorizzazione per media e/o grande struttura di vendita. In tali casi, il rilascio delle autorizzazioni commerciali, i titoli edilizi e le denunce di inizio attività in materia edilizia per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato all'applicazione dell'articolo 30 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, come modificato dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dall'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.